



**COMUNE DI BUSTO GAROLFO**  
**Provincia di Milano**

**ORDINANZA N. 20**

**DEL 05.03.2010**

**OGGETTO: Demolizione opere abusive – Ripristino dello stato dei luoghi**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA  
PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIO**

- Visto il sopralluogo effettuato in data 19.01.2010 da personale dell'Area Pianificazione e Gestione del Territorio e da rappresentanti del Corpo di Polizia Locale, per mezzo del quale si è potuto rilevare presso l'immobile distinto al mapp. 43 del fg. 14 di proprietà del Sig. Cucco Angelo, residente ad Ozzero in Via XXV Aprile n. 22, nonché sede della Società M.E.G. snc di Cuccurullo Gianluca & C., che ivi svolge l'attività di somministrazione alimenti e bevande denominata "La Dolce Vita", l'esecuzione di opere edilizie in corso d'opera finalizzate all'ampliamento del fabbricato esistente tramite la realizzazione di quanto di seguito descritto in assenza di titolo abilitativo:
  - chiusura di un balcone esistente posto sul lato sud del fabbricato;
  - realizzazione, sempre sul lato sud del fabbricato esistente, di una tettoia delle dimensioni pari a circa ml 16,0 x 6,50 con altezze interne pari a circa ml 3,40 nella parte alta fissata sul fabbricato e sul citato balcone e circa ml 2,40 nella parte bassa a ridosso del confine di proprietà;  
tale tettoia, realizzata mediante struttura in profilati in alluminio e copertura in materiale plastico traslucido, risulta chiusa sui lati mediante pareti in cartongesso e dotata di due accessi realizzati sui lati corti.
  - chiusura di una tettoia esistente posta sul lato nord del fabbricato e confinante con la sede stradale di Via Battaglia, mediante pareti perimetrali che delimitano una superficie pari a circa mq 56,95 (ml 6,70 x 8,50).  
Tale ampliamento, comunicante con il resto del fabbricato, è dotato di tre finestre e di un accesso indipendente dalla Via Battaglia ed al suo interno è stato realizzato un bagno con relativo disimpegno delle dimensioni pari a circa ml 2,64 x 1,58 il bagno e ml 1,27 x 1,58 il disimpegno.

Durante il sopralluogo si sono potute inoltre accertare le difformità edilizie di seguito descritte rispetto alla Concessione Edilizia n. 276/89 rilasciata in data 21.09.1989 per opere di cambio destinazione d'uso:

- realizzazione a piano terra nel locale denominato "dispensa" sugli elaborati grafici allegati alla C.E. 276/89, di una parete in cartongesso in corso di esecuzione finalizzata a creare un locale delle dimensioni pari a circa ml 3,40 x 2,21;



- chiusura di una porta di comunicazione tra il citato locale “dispensa” e il locale attiguo denominato “salone”;
- il locale “salone”, sempre a piano terreno, risulta inoltre suddiviso in due ambienti mediante la realizzazione di tavolati ed all’interno di uno di questi due ambienti sono stati realizzati dei muretti bassi sagomati ed è stato ricavato un vano delle dimensioni pari a circa ml 1,50 x 2,00 probabilmente destinato a servizio igienico. Sono inoltre state rispettivamente chiuse e ridotte le due aperture finestrate presenti sulla parete nord del fabbricato in corrispondenza del locale “salone”.  
presenza di un tettuccio posto a copertura della scala di primo ingresso, con caratteristiche e forme differenti da quelle rappresentate sugli elaborati allegati alla C.E. 276/89.
- vista la comunicazione del Comando di Polizia Locale all’Autorità Giudiziaria;
- vista la comunicazione dell’Amministrazione Comunale del 25.01.2010 di avvio di procedimento ai sensi dell’art. 7 della Legge 241/90;
- vista la successiva integrazione alla comunicazione di Avvio di Procedimento del 26.01.2010;
- visto che entro i termini assegnati con l’Avvio di Procedimento non è pervenuta alcuna comunicazione da parte degli interessati;
- considerato che le opere di ampliamento sono riconducibili ad interventi di “nuova costruzione” (art. 31 D.P.R. 380/01 e smi) e che le difformità rilevate nei confronti del nulla osta originario n. 276/89 sono riconducibili a “interventi eseguiti in parziale difformità dal Permesso di Costruire” (art. 34 D.P.R. 380/01 e smi);
- ritenuto quindi necessario di dover procedere in base ai disposti degli artt. 31 e 34 del D.P.R. 380/01 e s.m.i. ad ingiungere la demolizione delle opere sopra descritte unitamente al conseguente ripristino dello stato dei luoghi come da nulla osta 276/89;
- vista la Legge Urbanistica 17.08.1942, n. 1150, integrata e modificata con Legge 06.08.1967 n. 765 nonché il D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i.;
- visto l’art. 34 del D.P.R. 380/01 e smi;
- visto il D.L.vo 267/2000;
- visto l’art. 90 dello Statuto Comunale;
- visto il Decreto Sindacale n. 1 del 08.01.2010;

## **I N G I U N G E**

- al Sig. Cucco Angelo, residente ad Ozzero in Via XXV Aprile n. 22, in qualità di proprietario dell’immobile;



- alla Società M.E.G. snc di Cuccurullo Gianluca & C., con sede a Busto Garolfo in Via Busto Arsizio n. 74, nella persona del Socio Amministratore Sig. Cuccurullo Gianluca quale di titolare dell'attività di somministrazioni di alimenti e bevande "La Dolce Vita" con sede nell'immobile in questione;
- all'Impresa EDIL ESSEGI srlu, con sede legale in Via Conforti 2B/R a Genova ed unità locale a legnano in Via G. Oberdan n. 6 nella persona dell'Amministratore Unico Sig. Felice Filippo, quale esecutrice delle opere;

ognuno per le rispettive competenze

di provvedere alla demolizione delle opere sopra indicate ed al conseguente ripristino dello stato originario dei luoghi come da nulla osta 276/89 entro il termine massimo di 90 gg. dalla data di notifica della presente,

### **DISPONE**

- che in mancanza di ottemperanza alla presente ordinanza nel termine assegnato, i beni immobili, con l'area di sedime e di pertinenza così come indicati nella planimetria allegata alla presente, verranno automaticamente acquisiti al patrimonio disponibile del Comune ai sensi dei disposti dell'art. 31 del D.P.R. 380/01.

### **DISPONE INOLTRE**

che in caso di inottemperanza alla presente ingiunzione e, previa notifica agli interessati dell'accertamento dell'inottemperanza, la presente ordinanza venga trascritta agli effetti dell'acquisizione degli immobili al patrimonio del Comune nei pubblici registri immobiliari.

E' fatto obbligo all'Ufficio di Polizia Municipale di verificare il rispetto della presente ordinanza.

Avverso alla presente ordinanza è possibile ricorrere entro 60 gg. al Tribunale Regionale Amministrativo.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA  
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO**  
*Geom. Angelo SORMANI*